

ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146.

Il presente documento fornisce una sintesi della copertura, delle esclusioni e delle limitazioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione si trovano nel documento di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione che ha lo scopo di tenere indenne l'Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi da incendio ed altri danni ai beni, responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro relativi all'esercizio dell'attività assicurata, con esclusione della responsabilità civile professionale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Prima - Assicurazione del fabbricato e degli impianti

Danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da:

- ✓ Incendio comunque causato;
- ✓ Fulmine, elettricità atmosferica e fenomeno elettrico;
- ✓ Esplosione e scoppio;
- ✓ Caduta di aeromobili e cose trasportate;
- ✓ Bang sonico;
- ✓ Urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato;
- ✓ Fumo;
- ✓ Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui l'Assicurazione si riferisce;
- ✓ Caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza;
- ✓ Guasti accidentali;
- ✓ Eventi sociopolitici;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Ricorso terzi;
- ✓ Rischio locativo;
- ✓ Inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- ✓ Terremoto.

Rischi aggiuntivi:

- ✓ Inquinamento accidentale;
- ✓ Maggiori costi;
- ✓ Ricerca del guasto;
- ✓ Guasto cagionato dai ladri.

L'Assicurazione opera anche nel caso di fabbricati concessi in comodato al Contraente/Assicurato.

Sezione Seconda - Assicurazione della responsabilità civile degli studi professionali notarili

- ✓ L'Assicurazione è prestata per i Danni involontariamente cagionati a terzi, nel corso del periodo di assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività notarile.

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Rischi aggiuntivi:

- ✓ Operazioni complementari
- ✓ Novero terzi



Cosa non è assicurato?

Sezione Prima - Assicurazione del fabbricato e degli impianti

Sono esclusi dalle garanzie della presente sezione i danni:

- ✗ Indiretti in genere;
- ✗ Cagionati dal dolo dell'Assicurato.
- ✗ Beni digitali ed operazioni (asset digitali)
- ✗ Malattie trasmissibili
- ✗ Esclusione dei territori Ucraina Russia e Bielorussia
- ✗ Sanction Clause
- ✗ Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ Verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;

Sono inoltre esclusi dalla sola garanzia "Guasti accidentali" i danni:

- ✗ attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ✗ per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ✗ riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, e/o all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore e/o installatore delle cose assicurate, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- ✗ a seguito di prove e/o test ai macchinari stessi;
- ✗ dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, nonché ruggine ed incrostazione;
- ✗ ai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati ed a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Sezione Seconda - Assicurazione della responsabilità civile degli studi professionali notarili

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo E) delle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione conseguenti di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od

- ✓ Proprietà e conduzione fabbricati
- ✓ Committenza auto
- ✓ Danni a cose di terzi
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'Inali (RCO)

- impovertimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ cagionati da furto;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo F) delle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ✗ Sanction Clause

Per la lista completa delle esclusioni si rimanda ad altra documentazione precontrattuale.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura opera nei limiti delle Somme Assicurate, con applicazione degli Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda di Polizza

! Sono presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Compagnia non è obbligata a rispondere del danno. Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è operante per i Beni Assicurati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o, se impossibilitato, alla Società, entro 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché con i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario indicato nelle Condizioni di Assicurazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La copertura termina alle ore 24.00 del giorno indicato in Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza che vi sia la necessità per le parti di fornire alcun preavviso di cancellazione del contratto stesso.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



**Prodotto : ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
TERZI E DIPENDENTI**

Data di ultimo aggiornamento: 21/08/2025

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice IVASS impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024. L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.256,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.208,8 milioni. Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 572,9 milioni. Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.273,0 milioni. Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.054,2 milioni (per MCR) e € 2.394,2 milioni (per SCR). L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 358,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 188,07% (fondi ammissibili verso SCR). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link: <https://www.aig.lu/en/about-aig>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La presente sezione contiene ulteriori esclusioni rispetto a quanto indicato nel DIP.

SEZIONE 1 – ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

* Riduzione delle somme assicurate: In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. È in facoltà dell'Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio; il reintegro sarà immediatamente operante salvo che la Società intenda esercitare la facoltà di recesso.

× Esclusioni applicabili alla sezione "Eventi sociopolitici": Sono esclusi anche i danni: a) conseguenti ad inondazioni o frane; b) derivanti da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate

× Esclusioni applicabili alla sezione "Eventi atmosferici": Sono esclusi anche i danni derivanti da: a) fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde ed argini o specchi d'acqua artificiali; b) mareggiate e penetrazioni di acqua marina; c) formazione di ruscelli, cumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico) gelo e neve; e) cedimenti o franamenti del terreno comunque verificatisi; f) bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

× Esclusioni applicabili alla sezione "Ricorso terzi L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Per quanto riguarda le spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

× Esclusioni applicabili alla sezione "Inondazioni, alluvioni, allagamenti": La Società non risponde: a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto.

× Beni digitali ed operazioni (asset digitali): La Compagnia non assicura le perdite, i costi, i danni, le spese o la perdita d'uso derivanti o causati direttamente o indirettamente dall'estrazione, dall'acquisizione, dall'elaborazione, dalla trasmissione, dalla conversione, dallo scambio, dalla transazione, dalla movimentazione, dalla detenzione, dalla creazione, dalla distruzione, dall'eliminazione e/o da altre operazioni simili relative ad assets digitali (di seguito, collettivamente, operazioni), indipendentemente dalla metodologia o dai mezzi utilizzati per compiere tali operazioni. Tali perdite, costi, danni, spese o perdite d'uso sono esclusi a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in qualsiasi sequenza a tali perdite, costi, danni, spese o perdite d'uso.

× Malattie trasmissibili: Anche in deroga a quanto eventualmente previsto in polizza, la Società non assicura qualsivoglia perdita, costo, danno o spesa derivanti da, attribuibili a, o che si verifichino contemporaneamente a, o a causa di una malattia trasmissibile.

× Esclusione dei territori Ucraina Russia e Bielorussia: Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, compresi il territorio di copertura, il territorio della polizza, i limiti territoriali o altre disposizioni simili, i seguenti territori sono esclusi dalla presente polizza: - La Repubblica di Bielorussia; - La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i loro territori, incluse le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende dove riconosciuto dalle Nazioni Unite); - L'Ucraina (secondo i confini stabiliti a partire dalla Dichiarazione d'Indipendenza del 1991, compresa la penisola di Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk), (di seguito, denominati collettivamente "Territori Esclusi").

SEZIONE 2 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STUDI PROFESSIONALI NOTARILI (ESCLUSA OGNI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

× Esclusioni applicabili all'estensione "Proprietà e conduzione fabbricati": Sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

× Esclusioni applicabili all'estensione "Danni da incendio": Qualora per lo stesso rischio esista una polizza incendio la garanzia opera a secondo rischio e dopo l'esaurimento del massimale previsto con la polizza incendio.

× Esclusioni applicabili alla sezione "Responsabilità civile degli studi professionali notarili" La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. CLAUSOLA OFAC.

Non sono considerati terzi i congiunti, i contitolari dell'Assicurato od i suoi Associati – di diritto o di fatto – né i loro coniugi, figli ed altri parenti od affini con essi conviventi.

× Esclusioni applicabili all'estensione "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'INAIL (RCO)":

L'Assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, solo qualora l'omessa assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.

A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

× Sanction Clause Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche

previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il notaio iscritto a ruolo o lo studio notarile associato che intenda stipulare una polizza multirischi per la copertura di rischi incendio ed altri danni ai beni nonché la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (esclusa la responsabilità civile professionale).



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione.

La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari a 15%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato calcolato il bilancio

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	E' possibile sporgere i reclami direttamente alla compagnia usando i seguenti indirizzi AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: augeurope.luxcomplaints@aig.com
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/- Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate. Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi"). Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO / RCT E DIPENDENTI

CONTRATTO N° IPE0000385

PREMESSA

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONTENENTI DECADENZE, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE, EVIDENZIATE CON CARATTERI PARTICOLARI (GRASSETTO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 166 C.2 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- **Società:** l'impresa assicuratrice AIG Europe S.A;
- **Contraente/Assicurato:** il Notaio iscritto a Ruolo o lo Studio Notarile Associato che abbia sottoscritto la presente polizza; in caso di Studi Notarili Associati le garanzie saranno operative con l'adesione di uno solo dei Notai facenti parte dell'associazione. Possono sottoscrivere la polizza anche i Consigli notarili distrettuali e Associazioni afferenti l'attività notarile quali, a titolo esemplificativo, Associazioni aste immobiliari, servizi protesti cambiari;
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- **Certificato di assicurazione:** il documento comprovante l'Assicurazione del singolo Notaio;
- **Broker:** Aon S.p.A;
- **Contratto:** il vincolo che lega la Società all'Assicurato;
- **Polizza:** il documento originale che contiene e prova le condizioni del Contratto di Assicurazione richiamate in ogni singolo certificato;
- **Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo per il quale è stato pagato il premio;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi un sinistro;
- **Sinistro:** il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Danno:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento di cose;
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
- **Scoperto:** percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
- **Guasti accidentali:** guasti meccanici, inerenti gli impianti di pertinenza dei fabbricati di proprietà dell'Assicurato, incluso scoppio o rottura causati dalla forza centrifuga – danni conseguenti a corrente elettrica generata artificialmente, incluso il c.d. arco elettrico, che perturbi il funzionamento di dispositivi ed apparecchi elettrici – esplosioni, perdite o danni di caldaie a vapore, tubazioni,

- motori o turbine a vapore anche se locate dall'Assicurato o gestite sotto il suo controllo – perdite e danni a caldaie o altre apparecchiature per il riscaldamento dell'acqua;
- **Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, impianti idrici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, affreschi, statue e mosaici non aventi valore artistico, tettoie, pensiline, recinzioni, cancelli ed aree scoperte, strade, pavimentazione esterna, fognature, alberi anche di alto fusto, antenne radiotelevisive, pannelli solari, tende, tendoni, targhe, lastre, insegne (anche luminose) opere di fondazione o interrate o, in caso di utilizzo parziale, lo Studio notarile, parte dell'intera costruzione, dove l'Assicurato svolga la propria attività;
 - **Cose:** gli oggetti materiali e gli animali;
 - **Studio notarile:** i locali all'interno dei quali il Contraente e/o l'Assicurato, così come descritti nella relativa definizione, svolge la propria attività professionale. Resta inteso che si intendono compresi sia i locali adibiti a ubicazione principale che quelli adibiti ad eventuali ubicazioni secondarie purché utilizzati dal Contraente/Assicurato a titolo esclusivo, incluse pertinenze, dipendenze e archivi, anche se in corpo separato. Resta inteso che, fermo il premio stabilito, tutti i limiti di indennizzo previsti in polizza si intendono in tal caso operanti in cumulo per tutte le Ubicazioni assicurate.
 - **Scheda di adesione:** il documento con il quale il singolo Notaio chiede la copertura assicurativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

A. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

B. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il rischio descritto in polizza. Tuttavia **in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri** (art. 1910 C.C.).

C. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita SCHEDA DI ADESIONE.

In caso di prima adesione alla polizza la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.

Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 45 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purché il Contraente o i suoi aventi causa abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

Il premio deve essere versato in una unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente

BANCA UNICREDIT	Intestato a: AON S.p.A.
IBAN: IT 43 X 02008 05351 000103526219	SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO

D. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

E. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

F. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

G. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalle ore 24 della data indicata nel Certificato di Assicurazione e scade alle ore 24 del 01.05.2026 senza essere soggetto a tacito rinnovo.

H. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione, a qualunque titolo, dell'attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.

I. CLAUSOLA DI GESTIONE

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.

Il CNN e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo così come pervenute agli atti, hanno affidato all'intermediario Aon S.p.A, di seguito nominato "broker", il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker.

Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società/l'assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza - alla mandante del Aon S.p.A.

L. PREMIO

Il premio dovuto dall'Assicurato per l'anno assicurativo fino al 01.05.2026, ammonta a: **Euro 295,00 per l'opzione A), Euro 430,00 per l'opzione B) e Euro 546,00 per l'opzione C).**

Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al 01.11.2025 l'importo dovuto sarà ridotto del 50% e quindi pari a **Euro 147,50 per l'opzione A), Euro 215,00 per l'opzione B) e Euro 280,00 per l'opzione C).**

M. FORO COMPETENTE

Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria competente nel distretto notarile cui appartiene l'Assicurato nel momento della denuncia del sinistro.

N. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

O. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

SEZIONE 1

ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine, elettricità atmosferica e fenomeno elettrico;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Caduta di aeromobili e cose trasportate;
- e) Bang sonico;
- f) Urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato;
- g) Fumo;
- h) Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui l'Assicurazione si riferisce;
- i) Caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza. Nel caso di alberi di pertinenza del Fabbricato sono compresi i danni agli stessi, a condizione che sulle piante sia effettuata una manutenzione periodica;
- j) Guasti accidentali;
- k) Eventi sociopolitici come da Rischio aggiuntivo A;
- l) Eventi atmosferici come da Rischio aggiuntivo B;
- m) Ricorso terzi come da Rischio aggiuntivo C;
- n) Rischio locativo come da Rischio aggiuntivo D;
- o) Inondazioni, alluvioni e allagamenti come da Rischio aggiuntivo E;
- p) Terremoto come da Rischio aggiuntivo F.

L'Assicurazione opera anche nel caso di fabbricati concessi in comodato al Contraente/Assicurato.

2. SOMMA ASSICURATA E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla presente sezione, **l'Assicurazione è prestata a seconda dell'opzione indicata nel Certificato di Assicurazione:**

OPZIONE A) Euro 280.000,00 a primo rischio assoluto;

OPZIONE B) Euro 420.000,00 a primo rischio assoluto;

OPZIONE C) Euro 630.000,00 a primo rischio assoluto;

con i sottolimiti che seguono:

- **Euro 20.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione, per le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;**
- **Euro 130.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione, per la fuoriuscita di acqua condotta e ricerca dei relativi guasti;**
- **Ricorso terzi da incendio: massimale, per sinistro e periodo di assicurazione, pari alla somma assicurata dall'opzione prescelta. Tale massimale è da intendersi autonomo ed in aggiunta alla somma assicurata per il rischio incendio;**
- **Rischio locativo: Massimale, per sinistro e periodo di assicurazione, pari alla somma assicurata dall'opzione prescelta;**

- **Eventi sociopolitici e atmosferici: 80% della somma assicurata dall'opzione prescelta, per sinistro e periodo di assicurazione;**
- **5% del danno massimo Euro 20.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione, per gli onorari del perito scelto e nominato dall'Assicurato in conformità con quanto disposto dall'articolo 11.**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata a seconda dell'opzione indicata nel Certificato di Assicurazione per tutti sinistri riguardanti la presente sezione.

3. FRANCHIGIE

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro, ridotta ad Euro 300,00 per i danni sub articolo 1 lettere d) ed e).

4. DENUNCIA DEI DANNI

In caso di sinistro incendio e/o guasti accidentali l'Assicurato deve:

- 1. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;**
- 2. darne avviso scritto, non appena venuto a conoscenza e comunque entro il termine di 72 ore, alla Società;**
- 3. conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere provato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;**
- 4. inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista;**
- 5. fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli;**
- 6. relativamente alla sola garanzia di cui all'art.1) lettera j) viene stabilito che, avvenuto il sinistro, la copertura relativa ai danni elettrici resta sospesa per l'ente danneggiato fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento regolare;**
- 7. resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omesso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.**

5. DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

In caso di sinistro

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato e impianti

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione o riparazione a nuovo delle parti danneggiate, in conformità con la normativa vigente, escludendo solo il valore dell'area **(Valore a Nuovo)**;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Supplemento di indennità

La differenza che viene dedotta dal "Valore a Nuovo", secondo le modalità sopra indicate, denominata "Supplemento di indennità", sarà pagata solamente nel caso di effettiva ricostruzione a nuovo del fabbricato e degli impianti o di effettivo rimpiazzo dei beni con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o rimpiazzo ed avverrà:

- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia;
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

6. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

7. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8. ANTICIPO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro, che l'Assicurato abbia rispettato gli Obblighi previsti in caso di sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 20.000,00.

L'obbligazione della Società decorre trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data dell'accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra quanto previsto dall'articolo 9 punto e).

9. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie della presente sezione di polizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;
- c) determinati da trombe d'aria o di mare, da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti del terreno, salvo quanto previsto dall'art. 12 punti B), E), F);
- d) indiretti in genere;
- e) cagionati dal dolo dell'Assicurato;

Sono inoltre esclusi dalla sola garanzia "Guasti accidentali" i danni:

- f) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- h) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, e/o all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore e/o installatore delle cose assicurate, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- i) a seguito di prove e/o test ai macchinari stessi;
- j) dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, nonché ruggine ed incrostazione;
- k) ai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati ed a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
- l) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. **CLAUSOLA OFAC**

10. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

È in facoltà dell'Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio; il reintegro sarà immediatamente operante salvo che la Società intenda esercitare la facoltà di recesso.

11. ONORARI PERITI

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato per gli accertamenti, nonché la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, a seguito della nomina del terzo perito.

12. RISCHI AGGIUNTIVI

A) Eventi sociopolitici

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di terrorismo e sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia oltre a quanto previsto dal precedente articolo 9 sono esclusi anche i danni:

- a) conseguenti ad inondazioni o frane;
- b) derivanti da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

B) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche;
2. incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione degli eventi di cui al punto a) che precede.

Agli effetti della presente estensione di garanzia oltre a quanto previsto dal precedente articolo 9 sono esclusi anche i danni derivanti da:

- a) fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde ed argini o specchi d'acqua artificiali;
- b) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, cumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico;
- d) gelo e neve;
- e) cedimenti o franamenti del terreno comunque verificatisi;
- f) bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

C) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dall'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 5% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Per quanto riguarda le spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Tale garanzia si intende prestata nell'ambito del sottolimito espressamente previsto nella presente sezione di polizza.

D) Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste e nell'ambito della somma assicurata di cui alla presente sezione, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

E) Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La garanzia è prestata con una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto.

F) Terremoto

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La garanzia è prestata con una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

G) Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di sinistro indennizzabile.

La presente garanzia è prestata con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

H) Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, la Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti di seguito indicati**, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, **debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo** e riguardino, a titolo di esempio:

- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di un immobile nel quale proseguire l'attività.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, con una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro e un limite di Euro 20.000.

I) Ricerca del guasto

In caso di Sinistro indennizzabile, la Società rimborsa, entro il limite della Somma Assicurata, le spese:

- a) sostenute per ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture del Fabbricato che hanno dato origine al danno da acqua, anche in caso di danno causato solo a terzi;**
- b) per demolire e ripristinare le parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui al precedente punto a).**

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti del Fabbricato assicurato, come descritto nelle definizioni di polizza, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto al Fabbricato assicurato. In tale ultimo caso la copertura viene prestata fino al raggiungimento di € 1.000,00 per sinistro.

J) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese eventuali camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La presente garanzia è prestata con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno.

La presente garanzia si intende non operante nel caso in cui venga acquistata la Polizza di Assicurazione del Contenuto dello Studio.

SEZIONE 2
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STUDI
PROFESSIONALI NOTARILI
(ESCLUSA OGNI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE)

13. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi, nel corso del periodo di assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività notarile.

Limitatamente ai danni a cose ed animali la garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 200,00 per ogni sinistro.

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa garanzia è prestata per un massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 2.600,00.**

14. RISCHI AGGIUNTIVI

A) Operazioni complementari

L'Assicurazione è operante per tutte le operazioni complementari all'attività svolta.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni occasionati:

- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari, gite aziendali;
- dalla proprietà, dall'uso e dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'Assicurazione opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
- dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere e dalla somministrazione degli stessi a terzi.

B) Novero Terzi

Sono compresi in garanzia in qualità di terzi:

- tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'Assicurazione di Legge, i collaboratori coordinati e continuativi e i praticanti notai, gli stagisti ed i tirocinanti limitatamente alle lesioni corporali, per fatti dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile;
- i titolari ed i dipendenti di Ditte che possano trovarsi nella sede dell'Assicurato per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudi, sempreché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o dipendenti delle Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e similari che in via occasionale possano partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formanti oggetto dell'Assicurazione.

C) Proprietà e conduzione fabbricati

L'Assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore e/o comodatario dei fabbricati dallo stesso occupati e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'Assicurazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici, compresa la responsabilità pro-quota; sono esclusi danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

D) Danni da incendio

Sono compresi i danni derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; qualora per lo stesso rischio esista polizza incendio, **la presente garanzia opera a secondo rischio e dopo l'esaurimento del massimale previsto con la polizza incendio.**

E) Committenza auto

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni causati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato in usufrutto, in locazione od a lui intestate al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ogni sinistro; la Società interverrà pertanto solo per l'eccedenza rispetto a tale importo e fino alla concorrenza del massimale di polizza.

L'Assicurazione sarà efficace sempreché risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente dell'Assicurato regolarmente abilitato ai sensi di legge.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

F) Danni a cose di terzi

L'Assicurazione copre anche i danni cagionati agli immobili, cose ed animali in genere, affidati all'Assicurato dai clienti, in ragione della sua attività professionale con l'esclusione dei danni da Incendio e Furto.

15. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

16. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi i congiunti, i contitolari dell'Assicurato od i suoi Associati – di diritto o di fatto – né i loro coniugi, figli ed altri parenti od affini con essi conviventi.

17. ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo E);**
- b) ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione conseguenti di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- c) cagionati da furto;**
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo F).**

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni:

- e) da detenzione o impiego di esplosivi;**
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).**
- g) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. **CLAUSOLA OFAC****

18. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/02/2000 nr. 38 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi Dirigenti), inclusi fra costoro i soggetti, compresi i lavoratori parasubordinati, di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della legge 14 febbraio 2003 n. 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/02/2000 nr. 38, o eccedenti le prestazioni dai medesimi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente di grado non inferiore al 4% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs. N. 38/2000, debitamente approvata e/o eventuali successive modifiche.

Da tale Assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

L'Assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, solo qualora l'omessa assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'I.N.A.I.L. i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di cui si avvale la Contraente, i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e i tirocinanti estivi di orientamento, saranno considerati terzi.

Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/77.

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

19. MASSIMALE ASSICURATO

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione vale sino alla concorrenza della somma sotto indicata (oltre alle spese di difesa legale art. 1917 c.c.): EURO 1.500.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

20. DENUNCIA DEI DANNI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o, se impossibilitato, alla Società, entro 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché con i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, nonché l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

21. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, senza il preventivo consenso scritto della Società, non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a riguardo. La Società ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, in nome dell'Assicurato; questi tuttavia non è tenuto a resistere ad azioni legali se non previo accordo con la Società. La Società, se espressamente richiesto dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo extragiudiziale sia in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.

Senza il preventivo consenso dell'Assicurato la Società non può pagare risarcimenti a terzi.

Qualora però l'Assicurato opponesse rifiuto ad una transazione raccomandata dalla Società, preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Società sarà tenuta soltanto per l'importo con il quale si poteva transigere il danno, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con consenso fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto alla transazione, fermo in ogni caso il limite pari ad un quarto del massimale stabilito nel Certificato di Assicurazione per il danno cui si riferisce la domanda. A tale scopo la Società verserà all'Assicurato la somma afferente alle spese legali e di giudizio di cui al precedente capoverso e metterà a disposizione di chi spetta secondo il disposto dell'art. 2767 C.C. l'importo convenuto nella transazione raccomandata dalla Società stessa.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 22 – RIPARTO

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi così ripartita:

- | | | |
|------------------|---------------------|-------------|
| - AIG Europe SA. | Società Delegataria | - quota 50% |
| - REALE MUTUA | Coassicuratrice | - quota 50% |

ART. 23 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all'Art. 45, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti la polizza debbono trasmettersi per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria anche in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Le Compagnie Coassicuratrici danno incarico alla Società Delegataria di gestire a tutti gli effetti la presente polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati.

La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della polizza. L'impegno dei Coassicuratori risulta dal "Certificato di Polizza" emesso e firmato dalla società delegataria anche in loro nome e per loro conto.

La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

Milano, 14 maggio 2025

LA SOCIETÀ DELEGATARIA
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia


LA COASSICURATRICE

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art: 6) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Art. 7) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. C) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Art. M) FORO COMPETENTE

IL CONTRAENTE

AGENZIA/BROKER

AON

COD. 270**Appendice N.** 1 **ALLA POLIZZA**

IPE0000385

scadenza 01.05.2026**CONTRAENTE O ASSICURATO****CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto indicato a margine, con effetto dalle ore 24.00 del 01/05/2025, si conviene quanto segue:

Ad interazione di quanto previsto all'Art. 23 Il Broker versa alla Società AIG EUROPE AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia la quota di premio corrispondente al premio di ristoro più oneri accessori e imposte. Tale ammontare è determinato applicando una percentuale forfettaria dell'8,5% al premio imponibile totale. La restante parte del premio, ossia il totale del premio dedotta la quota corrispondente al ristoro, è suddivisa tra Coassicuratrice e Società Incaricata sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna.

Riparto:

- AIG Europe SA.	Società Delegataria	- quota 50%
- REALE MUTUA	Coassicuratrice	- quota 50%

Fermo il resto

Il presente atto è stato emesso in Milano, il 30 settembre 2025

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA' DELEGATARIA****AIG EUROPE S.A.***Rappresentanza Generale per l'Italia*

/EB

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225